

disciplina degli alberghi

provincia di Savona comune di Laigueglia
Disciplina degli alberghi



Approvato con
deliberazione di C.C.
n. 22 del 05/04/2017

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna NERELLI

ALLEGATO B norme speciali di attuazione

stralcio art.12
testo adottato - raffronto - testo coordinato



il sindaco
Franco Maglione

incaricato per l'aggiornamento:
Antonella Marino architetto

COMUNE DI LAIGUEGLIA
N.0006303 - 27.03.2017
CAT. VI CLASSE 1 ARRIVO



marzo 2017

aggiornamento N.3 al PUC
ai sensi dell'Art 43 L.R. 36/97 e s.m.i.

controdeduzioni alle
osservazioni sul testo
adottato con DCC n.30 del
26/08/2016

Art.12

1. Per gli alberghi esistenti, negli interventi comportanti incremento volumetrico – così come disciplinato dai precedenti articoli 8, 9 e 10 (categorie d'intervento A, B e C), nonché articolo 11 comma d) (categoria d'intervento D) – con aumento della capacità ricettiva, la dotazione minima di parcheggi privati da realizzarsi al coperto o all'aperto è di n.1 posto auto per ogni camera aggiuntiva rispetto allo stato di fatto, con dimostrazione della effettiva fruibilità degli stessi. Tali posti auto dovranno essere pertinenziali all'edificio con costituzione di idoneo vincolo di pertinenzialità per un periodo di tempo equivalente al permanere della destinazione turistico-alberghiera del fabbricato di cui costituiscono pertinenza. I nuovi posti auto potranno essere localizzati anche in aree esterne al lotto dell'edificio, *individuabili su tutto il territorio comunale ad esclusione degli ambiti TNI e TP di PUC, delle zone ANI.CE e ANI.MA di PTCP, delle aree SIC ivi compresa una fascia di rispetto di mt.10 dal suo perimetro.* Nell'impossibilità effettiva di reperimento *nelle aree consentite* è assentita la monetizzazione.
2. Nel caso in cui il potenziamento/ampliamento dell'edificio non comporti un aumento della capacità ricettiva, ivi compresi gli interventi di cui ai precedenti articolo 7 commi 8 e 9 e articolo 11 comma 1 lett. c), non dovranno essere reperite aree a standard per parcheggi privati.
3. Per gli interventi di trasformazione di alberghi esistenti, così come disciplinati dal precedente articolo 11 (categoria d'intervento D) comma 1 lettere a) e b), deve essere garantita la realizzazione di un posto auto privato per ogni nuova unità a destinazione residenziale, nella misura minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (SA) come definita dall'art.67 della L.R. n.16/2008 e ss. mm. ed ii. Per tali posti auto dovranno essere utilizzati, prioritariamente, i piani terreno dell'edificio oggetto di trasformazione, ove ciò non sia in contrasto con le caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso da mantenersi; in alternativa, potranno essere localizzati anche in aree esterne al lotto dell'edificio, *individuabili su tutto il territorio comunale ad esclusione degli ambiti TNI e TP di PUC, delle zone ANI.CE e ANI.MA di PTCP, delle aree SIC ivi compresa una fascia di rispetto di mt.10 dal suo perimetro.* E' assentita la monetizzazione dello standard a parcheggio privato, limitatamente alla quota di superficie eccedente i mq. 12,50 (ml. 5,00x ml. 2,50) per ogni nuova unità a destinazione residenziale.
4. L'individuazione e l'asservimento dei posti auto pertinenziali di cui al comma che precede, dovrà avvenire di norma prima del rilascio del titolo abilitativo o della sua efficacia. In alternativa tale asservimento potrà essere perfezionato prima dell'effettivo inizio dei lavori, previa stipula da parte del soggetto titolare del titolo edilizio, di una fidejussione di importo pari al valore di mercato dei posti auto da reperire, secondo le tariffe determinate dal comune con apposita deliberazione. L'obbligo di reperimento dovrà essere indicato nella convenzione associata al titolo edilizio e costituirà elemento vincolante ai fini della conformità edilizia dell'intervento.